DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIUTILIZZO DEI RESIDUI DERIVANTI DA CICLI DI PRODUZIONE O DI CONSUMO IN UN PROCESSO PRODUTTIVO O IN UN PROCESSO DI COMBUSTIONE

Art. 18

Disposizioni transitorie

Ai fini dell'adempimento di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, sono valide le comunicazioni gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto che contengano tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso. Le attivita' avviate o mantenute in esercizio nel rispetto delle norme dei decreti-legge 9 novembre 1993, n. 443, 7 gennaio 1994, n. 12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438, 7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n. 3, e 9 marzo 1995, n. 66, ovvero delle disposizioni adottate dalle regioni in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e che, per effetto del presente decreto ovvero della loro diversa catalogazione negli elenchi di cui all'articolo 5, risultino sottoposte ad un diverso regime amministrativo, possono essere mantenute in esercizio qualora i soggetti che le esercitano provvedano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla presentazione, a seconda dei casi, della prescritta comunicazione o dell'istanza di autorizzazione, sulla quale l'autorita' competente si pronuncia entro i successivi centoventi giorni.

Versione in vigore dal 11 maggio 1995, non più in vigore dal 11 luglio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione
Estremi	Decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-riutilizzo-dei-residui-derivanti-da-cicli-162-1995/art-18-disposizioni-transitorie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it